

BOZZE DI STAMPA

14 febbraio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi (452-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.300 (già em. 1.22)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 680 le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023";

2) Al comma 681 le parole: "pari a 2.272.418,14" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672"

15-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.301 (già em. 1.45)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».

19-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.47

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

1.49

SCALFAROTTO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

1.302 (già subem. 1.1000/4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Le previsioni di cui al comma che precede si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali.»

1.56

GELMINI

Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il medesimo periodo di cui al presente comma e per le medesime finalità di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.62

LOMBARDO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole "due anni dall'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione".»

1.63

LOMBARDO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 la graduatoria, formata in seguito allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professioni sanitarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami n.5 del 17 gennaio 2020, per i ruoli di dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.»

1.303 (già em. 1.84)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.83

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22.1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.304 (già subem. 1.1002/8)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22-bis, inserire i seguenti commi:

«22-bis.1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023,

gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa di Risparmio di Roma e del Lazio, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

22-bis.2. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e *2-bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.»

1.305 (già subem. 1.1002/5)

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:

«*22-bis.1.* All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *6-ter*, le parole "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole "rendiconto 2022" sono sostituite dalle parole "rendiconto 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023";

b) al comma *6-quater*, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023";

c) al comma *6-quinquies*, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023", le parole "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle parole "dall'esercizio 2024" e le parole "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 dicembre 2023".».

1.306 (già subem. 1.1002/3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:

«22-bis.1 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".»

1.307

GELMINI

Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:

«22-bis.1. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 2 agosto 2013 n. 135, non trovano applicazione per gli amministratori delle società a controllo pubblico esercenti attività commerciale ai sensi dell'articolo 2093 cod. civ.»

1.76

GELMINI

Dopo il comma 22-bis inserire il seguente comma:

«22-bis.1. All'articolo 1 comma 681 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 2, la cifra "2.272.418,14" è sostituita dalle seguente: "9.089.672,00".»

1.97

SBROLLINI

Dopo il comma 22-bis inserire il seguente:

«22-bis.1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

1.308 [già em. 1.75 (testo 2)]

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:

«22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 681, le parole: "pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023".

22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22-octies. All'articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."»

1.309 (già em. 1.106)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22-quinquies aggiungere il seguente:

«22-sexies. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023"».

1.310 (già em. 1.113)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22-quinquies aggiungere il seguente:

«22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premessi che:

i commi da 493 a 507 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e successive modificazioni e integrazioni,

istituiscono presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e disciplinano, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

il comma 496 della citata legge n. 145 del 2018, prevede che la misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

lo stesso comma precisa altresì che tale percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo, secondo il piano di riparto siano inferiori, alla previsione di spesa;

il citato Fondo gestito da Consap aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che è stata utilizzata solo in parte;

dai dati finora messi a disposizione e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, consta che al 31 dicembre 2022 il saldo tutt'ora inutilizzato ammonta a circa 500 milioni di euro;

i lavori della Commissione Tecnica, che erano sostanzialmente completati al 31 dicembre 2022, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge in titolo, per esaurire alcuni contenziosi,

impegna il Governo:

a procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 della legge di bilancio 2019.

G1.301

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" interviene in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e

al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G1.302

LIRIS

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 452-A, disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

premessi che:

a mente dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a mq) su importi base anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero dei Trasporti nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

tale indice di adeguamento è sicuramente improprio poiché assimila i servizi delle imprese portuali e terminalistiche alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, ed è sicuramente in contrasto con gli obiettivi di politica economica, in particolare poiché mentre si intende l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei canoni rischia invece di alimentarla;

fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, per espressa previsione di legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale (AdSP) può fissare autonomamente la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra in misura superiore a quel minimo;

in conseguenza di quella facoltà, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche di 12 euro al mq, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro;

nel 2022 le modalità di indicizzazione sopra illustrate in sintesi hanno determinato un aumento dei medesimi canoni del 7,95% e per il 2023 l'aumento dei canoni è del +25,15%: per l'anno 2022, infatti, l'indice FOI è stato pari all'11,3% e quello alla produzione dei prodotti industriali del 39,2%;

Considerato che:

quell'incremento dei canoni di concessione, effetto degli attuali impropri criteri di indicizzazione, per coloro che esercitano attività sul demanio marittimo, se non si interverrà tempestivamente, produrrà un aumento insostenibile, comportando in alcuni casi la messa a repentaglio degli equilibri aziendali;

che comunque, quell'aumento è tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, specie con riguardo alla concorrenza europea, che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese essendo i porti: la principale porta di accesso delle importazioni e di partenza dell'export destinato a mercati strategici per il sistema economico italiano; le infrastrutture essenziali per i collegamenti marittimi interni ivi compresi i collegamenti con le isole; infrastrutture che supportano l'eccellenza del turismo crocieristico nazionale.

Le aziende che operano nei porti italiani negli ultimi due anni hanno subito:

- 1) un aumento del 33% dei costi concessori;
- 2) aumenti del 40% dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce;
- 3) aumenti del 130% dei costi legati ai consumi energetici.

Impegna il Governo a:

adottare urgentemente misure finalizzate a prevedere la disapplicazione, per l'anno 2023, dell'adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima;

modificare a partire dal 2024 i criteri e le modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittime prevedendo incrementi pari al 75% dell'indice FOI.

EMENDAMENTI

Art. 1-bis

1-bis.300

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

Art. 2

2.7

LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".»

2.14

TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 795, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.";

d) dopo il comma 796, è inserito il seguente: "796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.";

e) al comma 797, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi"».

2.300 (già em. 2.30)

MALPEZZI, ALFIERI, D'ELIA, ZAMPA, IRTO, ROSSOMANDO, MANCA, MISIANI,
NICITA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

Art. 2-bis

2-bis.300

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

2-bis.301

LISEI, LIRIS

Al comma 8 dopo le parole: «2 dicembre 2020», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le riserve dei posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche.».

Art. 3

3.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2022, n. 179, sono prorogate fino al 31 marzo 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

3.6

LOMBARDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 è sostituito dal seguente:

"4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2022; con effetto dal 1° gennaio 2023 le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".»

3.10

GELMINI

Sopprimere il comma 4.

3.24

GELMINI

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-bis1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogate anche per l'anno 2023.

5-bis2. Per le finalità di cui al comma 1, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.»

3.26

BEVILACQUA, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

3.306 (già em. 12.41)

LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

3.32

MISIANI, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "esercizio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi 2020, 2021 e 2022"».

3.42 (testo 2)

PATUANELLI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, DI GIROLAMO, MAIORINO, CATALDI, NAVE

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera *b*), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera *c*) è soppressa;

4) alla lettera *d*), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".

9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-quater*, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.46

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis*. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma *9-bis* non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.48

GELMINI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis*. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere

pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

3.300

GARAVAGLIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10.1. all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023"».

3.82

FREGOLENT

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

3.51

SBROLLINI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-bis.1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3,

1) le parole "lo stesso concorre interamente a formare il reddito" sono sostituite dalle seguenti: "solo l'eccedenza concorre a formare il reddito";

2) le parole "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 600":

b) al comma 4, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-bis.1*) ai fini del calcolo dell'importo indicato al comma 3 si ricomprende anche la fattispecie dei buoni carburante e il rimborso delle bollette delle utenze domestiche".»

3.52

SBROLLINI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente: «10-bis.1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "sono interamente deducibili"».

3.56

GELMINI

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1. Al fine di rendere uniforme le norme di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «13 agosto 2010, n. 141,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2023,», e le parole «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) comma 3-bis, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo, la parola «predetto» è soppressa.»

3.87

SBROLLINI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente: «10-bis.1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, all'articolo 1, comma

137 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022 e per l'anno 2023".».

3.114

LOMBARDO

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1. In considerazione del perdurare delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, i termini di cui all'articolo 10-septies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e la proroga deve intendersi applicabile ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.»

3.301

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 10-septies, inserire i seguenti:

«10-septies.1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

10-septies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.302 (già em. 3.70)

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-undecies. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".

10-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.303 (già em. 3.112)

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-undecies. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al comma 10-bis.»

3.304 (già em. 3.115)

Barbara FLORIDIA, TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, MAIORINO, CROATTI,
DI GIROLAMO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-undecies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- 5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

10-duodecies. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023."

10-terdecies. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ""50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "25 per cento" sono sostituite con le seguenti: "55 per cento".

10-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10 bis, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate di cui al comma 10-*quinquies*;

b) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.305 (già em. 3.116)

MANCA

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

«10-*undecies*. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINE DEL GIORNO

G3.300

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

il programma *Cashback*, avviato in via sperimentale l'8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi, era stato previsto per l'intero anno 2021 (con riferimento ai periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre) e per il primo semestre 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno);

con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata disposta la sospensione del programma *Cashback* per il secondo semestre 2021; successivamente, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stata prevista la definitiva conclusione dell'iniziativa;

l'articolo 3, al comma 10-*decies*, per far fronte agli oneri relativi alle operazioni del rimborso, prevede la proroga del funzionamento del fondo, previsto dall'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

valutato che:

il programma *Cashback* è stato operativo per il solo primo semestre 2021, nonostante la programmazione già vigente e la disponibilità di risorse assegnate;

il progetto, inserito all'interno del più ampio Piano Italia Cashless, è nato con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, favorendo al contempo la crescita della cultura digitale tra cittadini e imprese, oltre a un indiretto contrasto dell'economia sommersa;

nel solo primo semestre 2021, il programma *Cashback* ha visto la partecipazione di circa 9 milioni di cittadini, il 18 per cento della popolazione maggiorenne. Il grande interesse verso l'iniziativa ha trovato riscontro positivo anche nel numero del settore delle transazioni digitali, che nello stesso periodo ha segnato un +41 per cento;

l'effetto *cashback* si è avuto su tutto il 2021, considerato un anno record per le transazioni digitali in Italia con il superamento, per la prima volta, del mondo dei pagamenti digitali sui contanti;

nonostante il raggiungimento di tali obiettivi, va ricordato che l'Italia è ancora tra gli ultimi paesi in Europa per numero di transazioni digitali. Secondo il rapporto Cashless 2022 di The European House-Ambrosetti, il

nostro Paese si conferma fortemente cash-based, registrando un andamento opposto alla media europea;

considerato che:

le politiche di stimolo all'utilizzo di strumenti digitali, come dimostrato dall'iniziativa *Cashback*, sono in grado di produrre significativi effetti positivi sia in termini di crescita dei consumi sia sotto il profilo del contrasto all'economia sommersa;

la conoscenza e la diffusione delle tecnologie digitali ha oggi un grado di penetrazione tra la popolazione che consente di perseguire con efficacia politiche rivolte all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in tutte le loro diverse forme,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative finalizzate ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (come la reintroduzione del programma *Cashback*), al fine di accrescere i consumi e la cultura digitale dei cittadini.

EMENDAMENTI

Art. 3-bis

3-bis.0.8

GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1.

(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.300

PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» sono aggiunte le seguenti: «e del personale della ricerca sanitaria, nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) alla lettera a), le parole: «anche per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.»;

2) *sostituire il comma 9-sexiesdecies con il seguente: «9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, nonché» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».»*

4.301

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2024».

4.302

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 8-bis, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 30 aprile 2023» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 marzo 2023, sono stabilite forme e modalità di rateizzazione dei versamenti. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce criteri che assicurino, in ogni caso, la sostenibilità dell'adempimento per le aziende fornitrici, anche sulla base dell'entità degli importi e delle capacità economiche e finanziarie delle imprese».

4.71

LOMBARDO

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

«8-bis.1. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole "per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata";

b) al comma 9, le parole "nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023".

c) il comma 9-bis è abrogato.»

4.72

LOMBARDO

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-bis.1. I commi 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono abrogati.»

4.88

SBROLLINI

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:

«8-quinquies. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».»

4.309 (già em. 4.112)

LORENZIN, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-bis.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da "per l'anno 2021" fino a "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

9-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 9-octiesundecies, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.114

GELMINI

Dopo il comma 9-bis inserire il seguente:

«9-bis.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.125

FREGOLENT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente: «9-bis.1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari

derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.132

GELMINI

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-bis.1. Il comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è modificato come segue: al comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025-2027 ».»

4.303

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 9-sexies.

4.307 (già em. 4.0.17)

VERSACE

Al comma 9-octies, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

4.308 (già em. 10.55)

GELMINI

Dopo il comma 9-quinquiesdecies inserire il seguente:

«9-quinquiesdecies1. All'articolo 1, comma 268, lettera b della legge 30 dicembre 2021 n. 234 le parole "il personale del ruolo sanitario e gli ope-

ratori socio-sanitari" sono sostituite dalle parole "il personale dirigenziale e non".»

4.130

GELMINI

Al comma 9-sexiesdecies, dopo le parole: «30 dicembre 2021, n. 234» inserire le seguenti: «dopo le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari", sono aggiunte le seguenti "nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale" e».

4.304

NICITA

Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: «sanitario, socio-sanitario e amministrativo» con le seguenti: «del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo e dei profili di assistente informatico e collaboratore tecnico professionale».

4.305

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 9-octiesdecies, sostituire la parola: «settantaduesimo» con la seguente: «settantesimo».

4.306 (già em. 4.121)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, PARRINI

Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:

«9-noviesdecies. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "finanziamento dell'anno 2022" con le parole "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole "dall'anno 2026" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.300

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SIRONI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che

l'articolo 4 reca proroghe in materia di salute;

il comma 8-*bis* dell'articolo 4 del presente decreto novella il comma 9-*bis* dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, e modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici, in deroga alla disciplina vigente sulle modalità procedurali del ripiano e limitatamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico entro il 30 aprile 2023;

considerato che:

l'articolo 9-*ter* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha previsto che una parte dello sfioramento del tetto per l'acquisto dei dispositivi medici venisse posto a carico delle aziende fornitrici. Il comma 9 dell'art. 9-*ter* specifica che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda è dichiarato con decreto ministeriale ogni anno, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

l'articolo 18 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti bis) ha modificato in parte l'articolo 9-*ter* del d.l. 78/2015, per l'attuazione del sistema

del *payback*. La norma introduce il comma 9-*bis*, specificando che limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;

valutato che:

il *payback* è un meccanismo che ha lo scopo di fronteggiare l'aumento di spesa sanitaria pubblica quando le regioni superano i tetti di spesa sanitari preventivati di anno in anno. Tale meccanismo prevede che le imprese che nell'annualità di riferimento hanno commercializzato i dispositivi medici debbano ripianare lo scostamento dal tetto di spesa stabilito, in concorso con la regione. In particolare, le aziende del settore biomedicale devono coprire il 50 per cento dello sfioramento del tetto di spesa di 4 anni e cioè dal 2015 al 2018 che è calcolato sul 4,4% del Fondo sanitario nazionale;

le aziende del settore biomedicale garantiscono un servizio fondamentale per il Servizio sanitario nazionale in quanto distribuiscono dispositivi salvavita e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività chirurgiche (protesi cardiache, protesi ortopediche, dispositivi salvavita, dispositivi per dialisi ect);

il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,2 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Sono 2.523 le imprese di produzione che, insieme alle 1.643 di distribuzione e alle 380 di servizi producono o distribuiscono i dispositivi medici nel nostro Paese. Il tessuto imprenditoriale del settore è caratterizzato da una forte prevalenza di piccole medie imprese (circa il 94% del totale);

è condivisibile la disposizione introdotta dal decreto in esame in quanto fissa in via omogenea sull'intero territorio nazionale il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate, e pertanto, lascia maggiore tempo alle stesse per adempiere ai versamenti, ma tuttavia, il *payback* mette a rischio il tessuto dei fornitori ospedalieri,

impegna il Governo:

a individuare per le problematiche connesse al meccanismo del *payback*, anche con un provvedimento di carattere normativo, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici.

G4.301

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante bollitura. A tal proposito, la disposizione medesima demanda al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'emanazione di un decreto attuativo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo di legge, che disciplini le modalità di contenimento della diffusione del predetto organismo nocivo mediante le tecniche di bollitura medesime;

nell'ambito dell'esame nelle Commissioni riunite, è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 9-*sexies* con il quale si è disposta la proroga di ulteriori 12 mesi per l'emanazione del predetto decreto attuativo;

considerato che:

la produzione italiana di sughero, eccellenza riconosciuta nel mondo, risulta essere fortemente penalizzata dalla presenza di tale organismo nocivo e, non esistendo attualmente una soluzione fitosanitaria compatibile con l'attività di estrazione di sughero, necessità quanto prima dell'emanazione di un decreto attuativo da parte del predetto Ministero. Infatti, secondo varie indagini di mercato, la presenza del *Coraebus undatus*, conduce a una riduzione del prezzo di vendita del sughero di circa 75 per cento del valore, generando una ingente perdita economica per la filiera e per l'economia italiana in generale;

una consistente porzione delle imprese operanti nel settore dell'estrazione e trasformazione del sughero risulta costituita da micro o piccole e medie imprese che, in ragione della difficile congiuntura economica e del predetto deprezzamento del sughero, necessita di, oltre che di una celere attuazione dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un sistema di incentivi e assistenza al fine di poter garantire i macchinari strumentali alle relative tecniche di bollitura,

impegna il Governo:

a rivalutare l'ipotesi di concedere un ulteriore slittamento dei termini e a provvedere all'emanazione nel più breve tempo possibile del decreto ministeriale contenente le modalità attuative dall'articolo 1, comma 893 della

legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di tutelare e di dare rilancio alla filiera del sughero italiano;

a prevedere, al fine di favorire la crescita e una più competitiva strutturazione delle imprese operanti nell'estrazione del sughero, un sistema di incentivi in favore delle imprese medesime, garantendo anche alle microimprese di poter essere competitive sul mercato.

EMENDAMENTI

Art. 4-bis

4-bis.0.300 (già em. 4.0.22)

GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui rea-

genti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

Art. 4-ter

4-ter.0.305 (già em. 5.304 e 5.25)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, MANCA, RANDO, VERDUCCI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024".

2. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-ter.0.300 (già em. 4.0.25)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

4-ter.0.301 (già em. 4.0.5)

LOMBARDO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Trattamento economico medici in formazione specialistica)

1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.0.302

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Modifiche al Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché, ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

4-ter.0.304

ZAMBITO, ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)

1. All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 1, le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4-ter.0.303 (già em. 10.0.1)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater

(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)

1. All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con «ai nati negli anni dal 1948 al 1989».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 5

5.1 (testo 2)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, LOREFICE, TREVISI, CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.».

5.3

BIANCOFIORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "entro il 31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023 ovvero, se successiva, entro

la data dell'indizione del bando del primo concorso a decorrere dall'entrata in vigore dalla presente norma."».

5.6

GELMINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti di cui al precedente periodo possono essere utilizzati, oltre che per i laboratori, anche per le strutture».

5.300 (già em. 5.12)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 5-quater, inserire i seguenti:

«5-quinquies. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" sono inserite le seguenti: "effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e";

b) al quinto periodo, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-sexies. Agli oneri di cui al comma 5-quater, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.301 (già em. 5.38)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono inseriti i seguenti:

"18-*novies*. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-*decies*.

18-*decies*. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18 *novies* sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

18-*undecies*. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto."»

5.302

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sostituire i commi da 11-quinquies a 11-novies con i seguenti:

«11-quinquies. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI, 4° Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017), con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti scolastici.

11-sexsies. Il decreto di cui al comma 11-quinquies riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla GURI, 4° Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

11-septies. Per l'attuazione dei commi 11-quinquies e 11-sexsies si procede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.303

LOMBARDO, SCALFAROTTO, SBROLLINI, VERSACE

Al comma 11-sexies aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), che abbiano anche superato il periodo di formazione e prova di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono direttamente al corso intensivo senza dover svolgere la prova di cui al medesimo periodo.»

5.305 (già em. 5.43)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

«11-*decies*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. La validità delle medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, è prorogata e le stesse sono utilizzate fino a esaurimento, prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.»

5.306 (già em. 5.44)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA

Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

«11-*decies*. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024"».

ORDINI DEL GIORNO

G5.300

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 5 prevede *Proroga di termini in materia di istruzione e merito*;

il comma 11-*bis*, inserito durante i lavori, in sede referente, della 1^a e della 5^a Commissione riunite, prevede che, con decreto ministeriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto «Milleproroghe», siano stabilite le modalità di svolgimento di un concorso-corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore con selezione e prova finale, riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o ancora abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale;

tuttavia, anche al fine di voler rimediare e porre un termine ai numerosi contenziosi e alle diverse e insistenti criticità seguite al concorso nazionale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 23 novembre 2017, il Governo di fatto ha privilegiato la *lectio facilior*, senza operare quelle distinzioni di cui, caso per caso e tipologia per tipologia, proprio le diverse occorrenze e forme di rivendicazione, nonché i diversi contenziosi, a una più attenta analisi, avrebbero necessitato;

considerato che:

tra tali occorrenze vi è il contingente dei dirigenti scolastici che hanno superato il concorso di ammissione al corso di formazione al concorso per dirigente scolastico bandito nella Provincia Autonoma di Bolzano e che - pur avendo superato con profitto le prove concorsuali, indette con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, ovvero avendo superato il concorso a tutti gli effetti - si trovano esclusi dalle procedure finalizzate all'immissione in ruolo perché in esubero rispetto ai posti messi a

concorso e solo dal momento che non è stata prorogata la relativa graduatoria dei dirigenti scolastici,

impegna il Governo:

a intervenire, nel prossimo provvedimento al fine di provvedere all'inserimento in coda degli idonei del summenzionato concorso nazionale dei soggetti che hanno superato le prove scritte e orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018.

G5.301

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 5, comma 4 del disegno di legge in esame estende all'anno 2023 quanto stabilito all'art. 14, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99 relativamente alla ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy;

il potenziamento del sistema degli ITS è un obiettivo fondamentale del PNRR ed è decisivo per l'alta qualificazione necessaria al funzionamento del sistema produttivo;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché i finanziamenti di cui all'art. 14, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99 siano utilizzabili sia per le sedi, sia per i laboratori.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.2

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alea, sopprimere le parole: «, primo periodo,»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023» ;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027."».

6.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 4-ter.

6.301

PIRONDINI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 4-ter.

6.302

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, CAMUSSO, FURLAN, ROJC

Sopprimere il comma 4-ter.

6.303

FREGOLENT

Sopprimere il comma 4-ter.

6.304 (già em. 6.10)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:

«4-ter. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole "fino all'anno accademico 2020/2021", con le seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023";

4-*quater*. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,";

4-*quinquies*. All'art. 14, comma 4-*ter* lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-*bis* è soppresso.»

6.305

PIRONDINI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:

«4-ter. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2022/2023».

4-*quater*. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti en-

tro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico-disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre.

4-*quinqües*. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-*bis*) è abrogata.»

6.15

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-*quinqües*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.18

LOMBARDO

Al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 luglio 2024»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «7 giugno 2023» aggiungere le seguenti: «, mentre per il settimo quadrimestre è fissato dall'8 giugno 2023 all'8 ottobre 2023»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «7 ottobre 2023» aggiungere le seguenti: «e i lavori riferiti al settimo quadrimestre si concludono entro l'8 febbraio 2024.»;*

d) *al quarto periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

6.49

GELMINI

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: «31 luglio 2023» aggiungere le seguenti: « e gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del calcolo degli indicatori si estendono di conseguenza all'anno di chiusura del quadrimestre di riferimento per la presentazione della domanda».

6.306 (già em. 4.108)

GELMINI

Al comma 8-quater, dopo le parole: «25 maggio 2017, n. 75,» inserire le seguenti: «al comma 1, lettera c), le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2023" e».

6.17

GELMINI

Dopo il comma 8-quater inserire il seguente:

«8-quater.1. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le graduatorie delle procedure concorsuali riservate, di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, già utilizzate entro il 31 dicembre 2022, restano in vigore a valere sulle risorse dell'ente fino al 31 dicembre 2023.»

ORDINI DEL GIORNO

G6.300

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A);

premesso che,

dagli esiti delle immissioni in ruolo dei docenti, che a fronte di un contingente di 94.130 posti ne sono stati assegnati, dalle diverse procedure, 42.979. Complessivamente i posti non attribuiti sono stati 51.151;

le assunzioni da prima fascia delle Gradatorie provinciali per il sup-pienze (GPS) sostegno hanno dato risultati positivi nel 2021/22 e nel 2022/23 in termini di assunzioni di docenti specializzati nel sostegno e copertura di posti liberi e vacanti che facevano parte del contingente di immissioni in ruolo.

Considerato che,

rispetto alla procedura concorsuale regionale prevista dall'art. 1 comma 980 L178/2020 il vantaggio di utilizzare le GPS è duplice, ovvero evita che le persone debbano spostarsi fuori provincia per avere l'assunzione, con conseguenti successivi problemi di mobilità e le graduatorie regionali avrebbero un aggiornamento biennale, mentre le GPS sostegno sono integrate ogni anno con la costituzione degli elenchi aggiuntivi.

La procedura che utilizza le GPS quindi ottimizza le chance di assunzione per chi consegue il titolo negli anni intermedi rispetto all'aggiornamento e aumenta l'efficacia della procedura stessa.

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la procedura di assunzione da GPS prima fascia sostegno e di abrogare il previsto concorso regionale sostegno.

G6.301

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Proroga di termini in materia di università e ricerca;

l'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è intervenuto per l'istituzione e l'operatività della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile nonché della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto;

in particolare, il comma 732 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di

previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile con sede in Taranto;

valutato che:

quest'istituto, nonostante il citato stanziamento, lo statuto e l'atto costitutivo approvati, non risulta ancora pienamente operativo,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa legislativa utile al fine di consentire il funzionamento della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

6.0.3

GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, così destinati: a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i

criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.»

Art. 7

7.2

GELMINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli".»

7.300 (già em. 7.6)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:

«7-novies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023".

7-decies. Agli oneri derivanti dal comma 7-novies, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 8

8.1

SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semi-libertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Dal 1 gennaio 2023 le misure di cui al comma precedente sono concesse previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale e della insussistenza di ragioni di sicurezza ostative alla proroga della misura.»

8.300

LOPREIATO

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «le disposizioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e» *e dopo le parole:* «alle udienze» *inserire le seguenti:* «e alle camere di consiglio»;

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:* «8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2023"».

8.301

LOPREIATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023».»

8.302

STEFANI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere il procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.».

8.16

SCALFAROTTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello.»»

8.303

SPERANZON

Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»».

8.9

SCALFAROTTO

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2023.»

8.304 (già em. 8.35)

GIORGIS, VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-sexies. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.»

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplina le modalità di concessione dei permessi premio per i detenuti che usufruiscono del cosiddetto regime di semi-libertà e le quantifica in un massimo di 45 giorni l'anno,

l'articolo 21 della medesima legge disciplina le modalità di assegnazione al lavoro esterno e l'articolo 30-*ter* i cosiddetti permessi per "buona condotta";

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto la possibilità di concedere detti benefici, nonché quelli per i periodi di istruzione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 per la formazione, anche oltre i limiti temporali ordinari;

il medesimo decreto ha altresì consentito di eseguire la pena presso il domicilio del condannato per reati non gravi nei casi in cui la pena residua fosse inferiore ai 18 mesi;

le predette disposizioni hanno cessato la loro validità il 31 dicembre 2022, in quanto sarebbe venuta meno l'esigenza di contrastare la diffusione del coronavirus, riportando in carcere dopo due anni detenuti che stavano facendo particolari progressi nella direzione della risocializzazione;

numerosi e qualificati esperti di dinamiche carcerarie che periodicamente analizzano i comportamenti dei detenuti e le politiche carcerarie concordano nel sottolineare, infatti, come le persone detenute che in ragione della pandemia negli ultimi due anni non hanno fatto rientro in carcere hanno conseguito, al di là dei motivi di eccezionalità che hanno sorretto originariamente la misura di favore, un progresso importante nel cammino verso la risocializzazione;

il maturato esito trattamentale costituisce peraltro un valore meritevole di massima tutela, anche alla luce del principio di progressività che il nostro sistema di espiazione penale pone alla base del trattamento rieducativo imposto dall'articolo 27 della Costituzione;

non vi erano ragioni ostative al mantenimento degli attuali spazi di libertà conseguiti dai condannati destinatari delle misure, anche in ragione delle verifiche da parte del magistrato di sorveglianza, previste da tutte le norme richiamate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre in una prossima iniziativa legislativa quanto richiamato in premessa, anche rafforzando il ruolo del magistrato di sorveglianza ai fini della concessione dei permessi straordinari, in modo che possa concedere la misura solo quando, oltre all'assenza di motivi di sicurezza, abbia constatato il buon esito della sperimentazione alla libertà concessa alla persona condannata.

EMENDAMENTI

8.0.1

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.";

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'at-

tività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

Art. 9

9.2

GELMINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 10-*bis*, alla quarta riga le parole "afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017" sono eliminate e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".».

9.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2023, 131,8 milioni di euro per l'anno 2024, 142,8 milioni di euro per l'anno 2025, 104,1 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2029 e 2 milioni di euro per l'anno 20230 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.300

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 4-bis.

9.301

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

«4-bis.1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

4-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis.1, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.303 (già em. 9.16)

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

«4-bis.1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

4-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis.1, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.302 (già em. 9.39)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.22

LOMBARDO

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

9.304 (già em. 9.17)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Barbara FLORIDIA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

«4-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

4-*sexies*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

9.305 (già em. 9.19)

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-*quinquies*. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis. (Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

9.306 (già em. 9.32)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».»

9.71

GELMINI

Dopo comma 5-bis inserire il seguente:

«5-bis.1. All'art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite da "per l'anno 2023" e le parole "stipulati nell'anno 2022" sono sostituite da "stipulati nell'anno 2023".»

9.76

SBROLLINI

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-bis1. All'articolo 39, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

2) le parole: "nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi 1° giugno - 31 dicembre 2022 e 1° giugno - 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".»

9.77

LOMBARDO

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-bis1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « al periodo di imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi di imposta 2022 e 2023 ».»

9.78

SCALFAROTTO

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-bis1. Al termine del primo periodo dell'art. 1 comma 308 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere il seguente periodo:

"All'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla detenzione e al lavoro" aggiungere "alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie".»

9.307 (già em. 9.0.6)

GELMINI

Al comma 5-ter, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «e 2-bis» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023".»

9.308 (già em. 9.64)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.54

LOMBARDO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. All'art. 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *c-bis*) con la seguente: "*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, sostituire la lettera *b-bis*) con la seguente: "*b-bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

c) al comma 10, primo periodo, sostituire la lettera *c-bis*) con la seguente: "*c-bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo".»

9.309 (già em. 9.48)

IRTO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e s.m.i., in regola con il versamento dei relativi contributi, che hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, secondo le modalità previste

dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2023.».

Art. 9-bis

9-bis.0.300 (già em. 9.0.5)

GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore."»

Art. 10

10.12

LOMBARDO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini di cui al primo periodo, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 30 novembre 2023, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione"».

10.4 (testo 3)

PARRINI, MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO, LORENZIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-quater. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.10

GELMINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente norma si fa

fronte mediante le risorse previste dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del medesimo.»

10.20

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"»

10.300 (già em. 10.24)

BASSO, NICITA

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Per l'anno 2023, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

10.301 (già em. 10.26 testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, sostituire il comma 292 con il seguente: "292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

10.31

GELMINI

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

«*6-bis.1.* Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023.»

10.35

GELMINI

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

«*6-bis.1.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre 2023".»

10.29

LOMBARDO

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«6-*quater*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.»

10.46

D'ELIA, IRTO

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

10.56

FREGOLENT

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-*bis*.1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»

10.302

NICITA

Al comma 10-ter, dopo le parole: «per l'anno 2024» aggiungere il seguente: « nonché agli altri Comuni della Regione Sicilia sono destinati contributi di natura corrente di 10 milioni di euro complessivi per l'anno 2024.»

Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «12,5 milioni»

10.65

FREGOLENT

Dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:

«11-bis.1. Le somme già stanziata e non utilizzate nell'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate per le medesime finalità nelle annualità successive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11-bis.2. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024"».

10.73

FREGOLENT

Dopo il comma 11-bis inserire il seguente:

«11-bis.1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sospesa fino al 31 dicembre 2023.»

10.74

FREGOLENT

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

«11-bis.1. La decorrenza dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di servizi e attività portuali, determinato per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, è differita al 1 gennaio 2024.»

10.88

GELMINI

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023».

10.106

LOMBARDO

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

10.303 (già em. 10.64)

LORENZIN

Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:

«11-octiesdecis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023".

11-*noviesdecies*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".»

ORDINI DEL GIORNO

G10.300

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A), premesso che:

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le quali la riduzione dal 100 al 90%, sin dal 2023 della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS. Tali modifiche sono intervenute in modo sostanziale sulla misura del bonus, precedentemente previsto al 110% delle spese sino al termine del 2023;

- la contrazione improvvisa del programma di bonus, insieme ad vi ulteriori criticità correggibili manifestatesi nel corso dei mesi, non hanno consentito alla norma di materializzare pienamente i suoi potenziali benefici. Senza un quadro normativo stabile, alla luce delle continue modifiche regolatorie che hanno già condotto al blocco dei crediti, non è possibile sfruttare concretamente gli effetti positivi che la misura porta con sé: il miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, le ricadute sul sistema finanziario, gli incrementi occupazionali, l'impatto positivo sul PIL e sull'economia sommersa, e il valore aggiunto delle spese edilizie del Paese;

- sarebbe necessario, dunque, prevedere un orizzonte strutturale che proroghi le misure previste dalla normativa inerente il superbonus per un intervallo di tempo più lungo, anche nell'ottica di un ulteriore decalage dell'agevolazione;

- sul fronte della cessione del credito l'innalzamento della possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad intermediari "qualificati", ovvero a banche e assicurazioni, non risulta sufficiente nel risolvere il problema degli innumerevoli crediti attualmente bloccati,

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di estendere la misura del Superbonus per un arco di tempo utile a renderlo una misura strutturale di sostegno alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio, con un forte rilancio agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

- a introdurre ulteriori modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche e da Poste SpA, tra cui, ad esempio la possibilità per i medesimi soggetti di compensare le somme relative agli F24 della clientela.

G10.301

LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 10, al comma 10-*ter*, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, assegna un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie;

tale disposizione consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario;

l'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2023, a seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ha riconosciuto un contributo pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

considerato che:

l'aumento del numero dei migranti, come già riconosciuto dall'ultima legge di bilancio, nonché la delicata situazione dei conti pubblici, è un fenomeno che interessa anche altri comuni della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere il medesimo contributo per accompagnare il processo di incremento

dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie anche ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

G10.302

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

lo spedizioniere doganale e il centro di assistenza doganale agiscono a supporto degli operatori economici in tutte le fasi della trattativa commerciale ed offrono la loro consulenza e la loro collaborazione oltre che alle imprese, anche alle amministrazioni per rendere, da una parte, più fluide le transazioni internazionali, e dall'altra, impedire che si realizzino condizioni favorevoli per lo svolgimento di traffici illeciti;

la conoscenza delle norme doganali, valutarie, merceologiche e quant'altro si riferisce al commercio estero, è un requisito sempre più importante per eseguire correttamente e tempestivamente le operazioni di export/import ma anche, e soprattutto, per realizzare quell'economia di scala necessaria nella pianificazione degli investimenti internazionali;

un impegno professionale è sancito dal dettato della legge 25 luglio 2000, n. 213 - art. 9: "gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti", con la quale viene riconosciuto dal legislatore al "doganalista" un ruolo importante nel commercio estero per la sua specifica competenza. La Legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha riconosciute agli spedizionieri doganali ulteriori competenze professionali indipendentemente dalle operazioni doganali, diversificando la tradizionale attività circoscritta alla rappresentanza in dogana del proprietario delle merci, creando nuovi spazi nell'ambito delle imposizioni fiscali indirette, della gestione del contenzioso tributario, della preparazione professionale riferita all'interscambio con l'estero e alla compravendita internazionale.

I centri di assistenza doganale (CAD) sono stati istituiti con Legge 6 febbraio 1992, n. 66 ed implementati con Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 dicembre 1992, n. 549. Dopo quasi trent'anni dalla loro istituzione hanno visto svuotato parte del loro significato dal processo di informatizzazione avvenuto nel settore e dalle conseguenti mutate modalità operative col-

legate agli adempimenti doganali. Tuttavia, come osservato anche dal CNEL nel quaderno avente ad oggetto "Proposte sulla semplificazione e competitività della logistica italiana", l'idea originaria che ha portato all'istituzione dei CAD è tutt'ora valida e, anzi, merita di essere ulteriormente perseguita attraverso un potenziamento della funzione di tali soggetti;

in un momento storico nel quale l'Agenzia delle Dogane, anche a causa dell'emergenza pandemica (prima) e di quella degli approvvigionamenti (oggi), non sempre si trova nelle condizioni di potere evadere tutti le incombenze cui è chiamata con la tempestività richiesta dal mercato, la possibilità di delegare parte delle funzioni a soggetti accreditati dall'Amministrazione e particolarmente qualificati potrebbe rappresentare un elemento di semplificazione idoneo ad aumentare la competitività dell'intera filiera logistica, mediante il recupero di efficienza nella gestione dei processi doganali;

prevede tale possibilità, oltre che non comportare oneri di alcun tipo a carico del bilancio dello Stato, comporterebbe per l'Amministrazione dei risparmi di attività ed economici, nonché maggiori garanzie in caso di violazioni che comportassero la necessità di recupero di dazi ed imposte, o l'applicazione di sanzioni. I risparmi sarebbero rappresentati dalla possibilità di evitare all'Amministrazione lo svolgimento di una serie di attività, spesso assai gravose sotto il profilo temporale, delegando il compimento delle stesse a soggetti, retribuiti direttamente dalle imprese che ne richiedono l'intervento, che la stessa Agenzia delle Dogane ha riconosciuto essere particolarmente qualificati all'esito dell'istruttoria che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione ad operare.

Anche sotto il profilo sanzionatorio si avrebbero maggiori garanzie, poiché in caso di accertata violazioni di norme si avrebbe una responsabilità solidale dell'impresa che ha posto in essere la violazione e di coloro che avessero indebitamente rilasciato le asseverazioni di cui alla Legge 213 del 2000, aumentando in questo modo le possibilità di recupero di tributi eventualmente evasi e/o delle sanzioni;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a consentire all'amministrazione doganale di delegare agli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e ai centri di assistenza doganale (CAD) le attività istruttorie di competenza di propria competenza di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

EMENDAMENTI

Art. 10-bis

10-bis.0.300 (già em. 10.0.11)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n.1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 21, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'art. 1, comma 2 della L. 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché i centri di assistenza doganale".»

10-bis.0.301 (già em. 10.0.17)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;
- b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

10-bis.0.302 (già em. 10.0.18)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Proroghe in materia di superbonus)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-bis con il seguente: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 8 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° marzo 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una

ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

4. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 3.

7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo solidarietà» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 3.

9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.»

Art. 10-*quater*

10-*quater*.300

PATUANELLI, CROATTI, CASTELLONE, TURCO, DAMANTE, MAIORINO,
CATALDI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G10-*quater*.300

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 10-*quater* del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy,

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore;

considerato che:

appare necessario garantire il coinvolgimento preliminare al tavolo ministeriale di tutte le categorie interessate dalle decisioni assunte in materia di concessioni demaniali, affinché siano adeguatamente rappresentati tutti gli interessi coinvolti;

è di tutta evidenza che, accanto ai Ministeri coinvolti e alle associazioni di categoria dei balneari, deve essere prevista la partecipazione al predetto Tavolo delle associazioni ambientaliste al fine di tutelare eventuali determinazioni incidenti sui fragili ecosistemi marino-costieri oggetto di protezione ambientale, nonché delle associazioni dei consumatori in relazione ai servizi alla balneazione che incidono sui diritti e sull'economia delle famiglie, trattandosi di servizi a pagamento su un bene pubblico ad appartenenza collettiva destinato prioritariamente a finalità di tutela della salute e del benessere degli individui a cui, in base alla legge e ai principi costituzionali, tutti gli individui in piena uguaglianza devono poter avere accesso,

impegna il Governo:

a prevedere e assicurare la partecipazione al tavolo tecnico di un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori di rilievo nazionale, così da garantire la massima tutela dei beni pubblici oggetto di concessioni.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.7

PAITA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture nell'elaborazione dei piani di azione di cui al

comma 6, lettera a), numero 1), tengono conto delle osservazioni e rilievi degli enti locali interessati dai relativi interventi.»

11.300 (già em. 11.8)

LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti "primo, secondo e terzo trimestre"»

11.301 (già em. 19.0.3)

LOMBARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

11.302 (già em. 11.42)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8.1. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024.»

11.62

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-bis.1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023" fino alle parole "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti parole "dal 2024".»

11.95

GELMINI

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-bis.1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati al secondo e terzo trimestre dell'anno 2023.»

11.303

FREGOLENT

Al comma 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è abrogata».

11.78

GELMINI

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:

«8-quater.1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del settore elettrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 è concesso un termine per la pre-

sentazione delle richieste di accreditamento alla procedura di assegnazione al GSE fino al 30 marzo 2023.»

11.304

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere i commi 8-septies e 8-novies.

11.305 (già em. 11.49)

MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, ZAMBITO

Dopo il comma 8-undecies aggiungere i seguenti:

«8-duodecies. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".

8-terdecies. All'onere derivante dal comma 8-duodecies, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.306 (già em. 11.35)

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

«8-duodecies. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: "dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023" con le seguenti: "dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023".

8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

ORDINE DEL GIORNO

G11.300

PAITA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premesso che:

L'installazione di barriere acustiche ha un impatto significativo tanto sul piano ambientale, climatico e paesaggistico, quanto su quello turistico (e quindi economico), pregiudicando non solo le abitazioni che affacciano sulle infrastrutture oggetto di intervento, ma gli interi agglomerati urbani nel loro complesso;

come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, sono state definite le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 del suddetto decreto;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

recentemente diversi comuni sono interessati dalla realizzazione e messa in opera di progetto di installazione di barriere fonoassorbenti in tratti cittadini;

tenere in considerazione le caratteristiche, le esigenze e le peculiarità dei singoli comuni appare fondamentale per di pregiudicare molteplici

interessi di carattere generale, tanto sul piano ambientale, climatico e paesaggistico, quanto su quello turistico (e quindi economico), pregiudicando non solo le abitazioni che affacciano sulla ferrovia, ma l'intero agglomerato urbano interessato;

impegna il Governo

ad adottare soluzioni normative volte ad assicurare che le società e gli enti gestori di TPL e di infrastrutture collegate tengano in debita considerazione, sia nella fase di progettazione che di realizzazione dei cd. piani antirumore, dei rilievi dei comuni interessati.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.4

SBROLLINI

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».»

12.67

GELMINI

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*ter.1* All'articolo 1, comma 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la

quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

12.7

SBROLLINI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e per l'anno 2023 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile per il triennio 2018-2020".»

12.14

FREGOLENT

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2023"»

12.16

NICITA, MANCA, FURLAN, TERNULLO, DAMANTE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro il 30 giugno 2024» e aggiungere in fine le seguenti parole: « e le parole: "nonché del" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in deroga al" e il comma 2 è soppresso.»

12.24

PAITA

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" e al comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026".»

12.27

LOMBARDO

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023".»

12.35

GELMINI

Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:

«6-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 210-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6-bis.2. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento» so-

no sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».»

12.62

GELMINI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-bis.1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-bis.2. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi di comunicazione elettronica quali servizi abilitanti della trasformazione tecnologica."»

12.48

LOMBARDO

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-bis.1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono rilasciate a titolo gratuito. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato».

12.70

GELMINI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-bis.1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute

nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate per l'anno 2022.»

12.82

LOMBARDO

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-*bis*.1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

12.89

GELMINI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-*bis*.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 342 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relative al contratto di prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, si applicano anche al settore del commercio su aree pubbliche.»

12.93

FREGOLENT

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-*bis*.1. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

12.94

FREGOLENT

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-bis.1. In considerazione degli effetti della guerra all'Ucraina sul sistema del commercio internazionale, a causa dei problemi nell'approvvigionamento di materie prime e di componenti e dei conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2023.»

12.34

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6-quater, lettera a), dopo le parole:* «secondo periodo» *inserire le seguenti:* «dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel"»

b) *dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:* «6-quater.1. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.»

c) *al comma 6-quinquies, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione»

12.300

PATUANELLI, CROATTI, TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 6-sexies.

12.301 (già em. 12.51)

MANCA

Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:

«6-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

12.302 (già em. 12.92)

GIACOBBE, MANCA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN,
MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:

«6-septies. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

Art. 15

15.3

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il 2023".

1-bis.2. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

15.4

LOMBARDO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".»

15.16

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".»

15.19

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole "con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)".».

15.26

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.»

15.30

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano a partire dal 1° luglio 2023.»

15.39

LOMBARDO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2023".»

15.50

LOMBARDO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".»

15.56

GELMINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».»

15.11

GELMINI

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-bis1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese esercenti l'attività della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.

3-bis.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 16

16.3

SBROLLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 2, lettera a) le parole "diciotto ore" sono sostituite dalle seguenti "trenta ore".»

16.5

SBROLLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 34, comma 3, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere "applicando l'aliquota del 20 per mille".»

16.6

VERSACE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, comma 8-*quater*, le parole "termine di decorrenza indicato dall'articolo 51" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2023".»

16.300

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, CATALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022"» fino alla fine della medesima lettera;

b) sopprimere il comma 5-bis.

16.11

SBROLLINI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "collaboratori a progetto" sono sostituite dalle seguenti "titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

16.12

VERSACE

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento,».»

16.15 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA, MARTELLA, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

16.301

LISEI, LIRIS

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Società Sport e salute S.p.A. è autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei Centri Tecnici Federali degli Organismi Sportivi.».

16.3000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5-bis.

16.302 (già em. 16.24)

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».

ORDINI DEL GIORNO

G16.300

LOMBARDO, VERSACE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premesso che:

le protesi sportive sono progettate per dare agli atleti l'opportunità di praticare qualsiasi attività sportiva, sia agonistica che amatoriale.

la realizzazione di protesi sportive è iniziata a diventare una realtà a partire dagli anni Ottanta, quando nuove tecnologie e materiali (titanio, fibra di carbonio, leghe di alluminio) hanno permesso la creazione di dispositivi più leggeri e confortevoli per gli atleti.

negli ultimi anni la tecnica è riuscita a fare passi da gigante nel campo delle protesi sportive e ciò ha permesso lo sviluppo di una branca sportiva parallela che si è gradualmente evoluta fino alla nascita delle Paraolimpiadi, che ha permesso a tanti atleti amputati di emergere come campioni del mondo delle varie discipline

impegna il Governo

a rifinanziare il fondo sperimentale per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata per l'attività motoria e sportiva, per il triennio 2023-2025, al fine di consentire a chiunque, ancorché colpito da eventi traumatici o patologici, di praticare l'attività sportiva, quale vero e proprio presidio di salute e di espressione della propria personalità, sia in senso individuale che sociale.

G16.301

VERSACE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 16, comma 1, posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

che tra le disposizioni posticipate vi sono anche quelle previste dall'articolo 35 del predetto decreto legislativo e in particolare il comma due che stabilisce che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale;

che il comma 8-*quater* del citato articolo 35, introdotto successivamente, ha già previsto l'esclusione del recupero contributivo per i rapporti di

lavoro iniziati prima del termine di decorrenza della riforma, all'epoca fissato al 1° gennaio 2023;

che posporre ulteriormente l'entrata in vigore fa venire meno una importante tutela per un diritto di questi lavoratori;

che non vi è al momento alcuna garanzia che l'entrata in vigore non venga ulteriormente posticipata con futuri provvedimenti -

impegna il Governo

a disporre la tempestiva entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 35 di cui in premessa, separandola da quella della riforma nel suo complesso ovvero, in subordine, individuare altre forme di tutela per i lavoratori sportivi impiegati nell'area del dilettantismo.

EMENDAMENTI

Art. 16-bis

16-bis.0.300 (già em. 16.0.2)

VERSACE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-ter

(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e » sono sostituite dalla seguente: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 18

18.300

MUSOLINO

Sopprimere i commi 2, 2-bis e 2-ter.

18.301 (già subem. 18.1000/2)

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».».

18.6

MUSOLINO, SPAGNOLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «il Presidente della Regione Siciliana» con le seguenti: «il Sindaco di Messina».

18.302

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2-bis., sopprimere la lettera a);

2) *al comma 2-bis., sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di sette unità, di cui al comma 3, come sub-commissario il Sindaco del Comune di Messina. L'incarico di sub-commissario è a titolo gratuito ed ha durata sino al 31 dicembre 2024. "»;

3) *sopprimere il comma 2-ter.*

18.303 (già em. 18.1000/5)

MUSOLINO

Al comma 2-bis., lettera c), dopo le parole: «dalla partecipazione a» inserire le seguenti: «futuri».

18.304 (già em. 18.1000/6)

MUSOLINO

Al comma 2-bis, lettera c), sostituire le parole da: «privilegiando,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «autorizzandolo, esclusa ogni modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido collocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, all'acquisto di alloggi.».

Art. 22-bis

22-bis.300

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

X1.300 (già subem. x1.500/1)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sopprimere la lettera a).

X1.301 (già subem. x1.500/2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sopprimere la lettera b).

X1.302

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 4, comma 1, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici mesi»".
